




Rinnovo del CCNL 24 Luglio 2003 per gli addetti all'industria olearia e margariniera

In data 25 luglio 2007

ASSITOL  ^{TRA} 

FAI-CISL  ^E 

FLAI-CGIL  

UILA-UIL  

Si è concluso il rinnovo del contratto 24 luglio 2003 per gli addetti all'industria olearia e margariniera.

Le parti riconoscono che con il presente rinnovo si realizza l'obiettivo della confluenza del CCNL degli addetti all'industria olearia e margariniera in quello dell'industria alimentare

Le parti riconoscono che la confluenza viene realizzata salvaguardando le specificità settoriali del comparto oli e margarine

Pertanto, a decorrere dal 1 Giugno 2007 il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'industria olearia e margariniera, cui si applica il CCNL 24 Luglio 2003, viene integralmente disciplinato dal CCNL dell'industria alimentare rinnovato il 21 Luglio 2007 ad eccezione dei seguenti istituti.

Art. 19 Piccole aziende e attività stagionali

Art. 23 Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati

9

- Art. 25 Disposizioni per gli addetti a semplici mansioni di attesa e custodia
- Art. 26 Classificazione dei lavoratori
- Art. 27 Passaggio di livello per mutamento di mansioni. Passaggi di qualifica
- Art. 30 Orario di lavoro
- Art. 31 Lavoro supplementare, straordinario, notturno. Festivo e a turni:maggiorazioni
- Art. 32 Riposo settimanale
- Art. 33 Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro
- Art. 34 Giorni festivi
- Art 35 Ferie
- Art. 40 Permessi di entrata in azienda
- Art. 41 Permessi, aspettativa e assenze
- Art. 50 Elementi della retribuzione
- Art. 51 Minimi contrattuali
- Art. 53 Scatti di anzianità
- Art. 54 13° e 14° mensilità
- Art. 57 Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
- Art. 58 Computo della maggiorazione per lavoro a turno
- Art. 59 Trasferta
- Art. 62 Ambiente di lavoro. Prevenzione
- Art 64 Inizio e fine del lavoro. Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
- Art 65 Consegna e conservazione utensili e materiali
- Art. 73 Trattamento di fine rapporto

Gli articoli sopracitati, per i quali le parti riconoscono opportuno mantenere la specificità derivante dalla matrice del CCNL oli e margarine, formeranno oggetto di un protocollo aggiuntivo allegato al testo del CCNL dell'industria alimentare.








Agli articoli 17 (periodo di prova), 21 (disciplina dell'apprendistato, del lavoro temporaneo, e della formazione lavoro) e 72 (preavviso di licenziamento e dimissioni) i livelli da considerare sono quelli indicati nei corrispettivi articoli del vigente CCNL oli e margarine. Le tabelle della indennità di contingenza congelata di cui all'articolo 52 saranno riportate nel citato allegato

In sede di stesura l'articolo 62 sarà integrato con le modifiche apportate alla analoga disposizione del CCNL dell'industria alimentare

1) Gli importi degli scatti di anzianità di cui all'art. 53 sono rivalutati del 12% con le seguenti decorrenze: 3% dall'1.7.2007; 3% dall'1.7.2008; 3% dall'1.7.2009 e 3% dall'1.7.2010.

2) All'art. 54, gli ultimi 3 paragrafi sono sostituiti dai seguenti:

- le aziende con addetti fino ad 10 unità erogheranno un importo corrispondente al 10 % della 14° mensilità con decorrenza dal 1.1.2008.
- le aziende con addetti da 11 a 40 unità erogheranno un importo pari al 30% della 14° mensilità con le seguenti decorrenze: 20% dal 1.1.2008; 25% dall'1.1.2010 e 30% dall'1.1.2011.
- le aziende con addetti da 41 a 60 dipendenti erogheranno un importo pari al 55% della 14° mensilità con le seguenti decorrenze: 30% dall'1.1.2008; 40% dall'1.1.2010 e 55% dall'1.1.2011.
- le aziende con addetti da 61 a 70 erogheranno l'intero importo della 14 con le seguenti decorrenze: 50% dal 1.1.2008; 60% dall'1.1.2010 e 100% dall'1.1.2011.

Il calcolo dei dipendenti ai fini di quanto sopra disposto viene effettuato al 1 Gennaio di ogni anno prendendo in considerazione i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla data citata.

Con esclusione dei premi di produzione congelati ante 1993, dei premi per obiettivi di cui all'articolo 55 e dei premi correlati alla produzione e/o ai risultati aziendali, ulteriori erogazioni collettive potranno essere trasformate in 14°.

3) Entro il 31 Dicembre p.v. le parti si incontreranno per valutare la eventuale necessità di riformulare i profili professionali esistenti in relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nel quadriennio di vigenza contrattuale.

4) A far data dal 1 Gennaio 2010 il premio in cifra fissa per le aziende che non erogano il premio per obiettivi sarà fissato come dalla tabella che segue

LIVELLI	PREMI DALL'1.1.2010
1- 2	25,83
3	22,73
4	21,34
5	19,64
6	18,34
7	17,65
8	16,75
9	15,95
10	14,95

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'P. M...' and another 'S. M...'.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a signature that appears to be 'A. M...' and another 'P. M...'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'M. M...' and another 'E. M...'.

5) L'aumento medio a regime dei minimi tabellari di cui all'art. 51 del vigente CCNL è pari a Euro 108 lordi mensili suddiviso in tre tranches, pari a 43,20 euro lordi decorrenti dal 1°.6. 2007, 43,20 euro lordi decorrenti dal 1°.4. 2008 e 21,60 euro lordi decorrenti dal 1°.1. 2009. 7) Le parti si danno atto che per la vigenza dell'attuale contratto nazionale di lavoro gli aumenti dei minimi tabellari sono calcolati sul parametro 138. La necessità di una eventuale successiva modifica sarà valutata congiuntamente dalle parti. I nuovi minimi tabellari sono quelli riportati nella tabella allegata.

6) A decorrere dal 1 Gennaio 2008 Il trattamento per la festività pasquale di cui all'art 57 viene abolito e sostituito con una giornata aggiuntiva di ferie.

7) In sede di stesura del testo che prevede la integrazione dei due CCNL, qualora emergessero discrasie od omissioni sarà effettuata una valutazione congiunta.

8)“Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° giugno 2007 ed ha validità per la parte normativa fino al 31 maggio 2011 e per la parte economica fino al 31 maggio 2009”.

ALL

The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top center, there is a signature that appears to be 'E. ...'. Below it, there are several other signatures, including one that looks like 'M. ...', another 'P. ...', and a large signature that resembles 'L. ...'. There are also some initials and a small number '9' on the right side.

valore 108
 parametro 138

livello	PARAMETRO	VECCHI MINIMI AL 31/5/2007	AUMENTI DAL 1/6/2007	NUOVO MINIMO DAL 1/6/2007	AUMENTI DAL 1/4/2008	NUOVO MINIMO DAL 1/4/2008	AUMENTI DAL 1/1/2009	NUOVO MINIMO DAL 1/1/2009
1	217	€ 1.449,70	€ 67,93	€ 1.517,63	€ 67,93	€ 1.585,56	€ 33,97	€ 1.619,53
2	202	€ 1.350,14	€ 63,23	€ 1.413,37	€ 63,23	€ 1.476,61	€ 31,62	€ 1.508,23
3	182	€ 1.215,76	€ 56,97	€ 1.272,73	€ 56,97	€ 1.329,71	€ 28,49	€ 1.358,19
4	161	€ 1.072,50	€ 50,40	€ 1.122,90	€ 50,40	€ 1.173,30	€ 25,20	€ 1.198,50
5	147	€ 982,11	€ 46,02	€ 1.028,13	€ 46,02	€ 1.074,14	€ 23,01	€ 1.097,15
6	136	€ 906,17	€ 42,57	€ 948,74	€ 42,57	€ 991,32	€ 21,29	€ 1.012,60
7	124	€ 827,81	€ 38,82	€ 866,63	€ 38,82	€ 905,44	€ 19,41	€ 924,85
8	117	€ 781,70	€ 36,63	€ 818,33	€ 36,63	€ 854,95	€ 18,31	€ 873,27
9	110	€ 734,81	€ 34,43	€ 769,24	€ 34,43	€ 803,68	€ 17,22	€ 820,90
10	100	€ 667,22	€ 31,30	€ 698,52	€ 31,30	€ 729,83	€ 15,65	€ 745,48

P. Sella

Carini

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margariniera del CCNL dell'industria alimentare 21 luglio 2007

Tra ASSITOL, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL

si è concluso il rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margariniera del CCNL dell'industria alimentare 21 luglio 2007.

Le parti concordano che alle disposizioni specifiche riportate nel protocollo aggiuntivo, allegato al CCNL dell'industria alimentare allo scopo di salvaguardare le specificità settoriali del comparto oli e margarine, siano apportate le seguenti modifiche:

- 1) all'**articolo 26**, dopo l'elenco dei lavoratori inquadrati al livello 10, viene inserita la seguente disposizione ripresa dal contratto alimentare: "I lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci passeranno dal 10° al 9° livello dopo un periodo di sei mesi.". Con Nota a verbale si precisa che "In sede di prima applicazione, si intende che la decorrenza del periodo di sei mesi per i lavoratori in attività alla data di stipula del presente accordo sia calcolata a partire dal 1° luglio 2009";
- 2) l'**articolo 73** (Trattenuta di fine rapporto) viene sostituito dall'analogo articolo del contratto alimentare, rimuovendolo di conseguenza dalle disposizioni specifiche;
- 3) il terzo comma dell'**articolo 21** viene sostituito dal seguente: "Possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del livello 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3. – La durata massima del periodo di apprendistato è definita nella tabella seguente:

Livello	Periodo tot.	Primo (mesi)	Secondo (mesi)	Terzo (mesi)
9	24	6	18	--
8	30	6	12	12
7	36	6	14	16
6	42	12	14	16
5	48	14	16	18
4	54	16	18	20
3	60	18	18	24

- 4) Gli importi degli scatti di anzianità di cui all'**articolo 53** delle disposizioni specifiche saranno rivalutati del 12% (calcolato sul valore degli scatti al 1°/1/2011) con le seguenti decorrenze: 4% dall'1/7/2011, 4% dall'1/7/2012, 4% dall'1/7/2013.
- 5) All'**articolo 54** delle disposizioni specifiche, la disposizione sulla 14^a mensilità concernente le aziende con addetti fino a 10 unità viene integrata con le parole "e 25% dall'1.1.2011".
- 6) Le parti concordano inoltre, nel quadro della progressiva convergenza verso le regole del contratto alimentare e ferma restando l'applicazione dell'**articolo 59** delle

disposizioni specifiche ai lavoratori in organico alla data del presente accordo, che ai lavoratori assunti a decorrere dal giorno successivo all'accordo stesso si applicherà invece l'analogo articolo 59 (*Trasferte*) del contratto alimentare.

All'articolo 59 delle disposizioni specifiche verrà pertanto aggiunta una nota a verbale riportante il presente accordo.

- 7) Tenuto conto in via prioritaria del lavoro già svolto dalla Commissione sindacale, un apposito Gruppo di lavoro paritetico congiunto procederà ad una revisione complessiva del sistema classificatorio entro il 30 novembre 2009.
- 8) Il premio in cifra fissa di cui all'**articolo 55** per le aziende che non erogano il premio per obiettivi sarà aggiornato, applicando gli incrementi percentuali che saranno riconosciuti nel rinnovo del contratto alimentare al valore dei premi previsti dalle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margariniera, con decorrenza dalle date che saranno previste nel rinnovo del contratto alimentare, calcolando gli aumenti sul parametro 138.
- 9) L'aumento dei minimi tabellari di cui all'**articolo 51** sarà ottenuto desumendolo dall'aumento e dalle tranche di erogazione che saranno stabiliti nel contratto alimentare, calcolando gli aumenti sul parametro 138.
- 10) Le parti si danno atto che l'eventuale necessità di cambiare il parametro sul quale sono calcolati gli aumenti di cui ai punti 8 e 9 sarà valutata in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
- 11) Le parti si scambieranno le tabelle di cui agli articoli 51 e 55, che saranno predisposte non appena saranno note le conclusioni della trattativa di rinnovo del CCNL dell'industria alimentare.
- 12) Il presente accordo ha gli stessi termini di decorrenza e durata del contratto 2009 di rinnovo del CCNL dell'industria alimentare.

Salario

L'aumento medio a regime dei minimi tabellari di cui all'articolo 51 è pari ad euro 142 lordi mensili, calcolato sul parametro 138, suddiviso in quattro tranches pari a 45,44 euro lordi, a partire dal 1.10.2009; 42,60 euro lordi, decorrenti dal 1.4.2010; 28,40 euro lordi, decorrenti dal 1.4.2011; 25,56 euro lordi, decorrenti dal 1.6.2012.

Tabella per l'industria olearia-margariniera

Livello	Parametro	Vecchi minimi al 30.9.09	Aumenti dall'1.10.09	Nuovi minimi dall'1.10.09	Aumenti dall'1.4.10	Nuovi minimi dall'1.4.10	Aumenti dall'1.4.11	Nuovi minimi dall'1.4.11	Aumenti dall'1.6.12	Nuovi minimi dall'1.6.12
1	217	1.619,53	71,45	1.690,98	66,99	1.757,97	44,66	1.802,63	40,19	1.842,82
2	202	1.508,23	66,51	1.574,74	62,36	1.637,10	41,57	1.678,67	37,41	1.716,08
3	182	1.358,19	59,93	1.418,12	56,18	1.474,30	37,46	1.511,76	33,71	1.545,47
4	161	1.198,50	53,01	1.251,51	49,70	1.301,21	33,13	1.334,34	29,82	1.364,16
5	147	1.097,15	48,40	1.145,55	45,38	1.190,93	30,25	1.221,18	27,23	1.248,41
6	136	1.012,60	44,78	1.057,38	41,98	1.099,36	27,99	1.127,35	25,19	1.152,54
7	124	924,85	40,83	965,68	38,28	1.003,96	25,52	1.029,48	22,97	1.052,45
8	117	873,27	38,53	911,80	36,12	947,92	24,08	972	21,67	993,67
9	110	820,90	36,22	857,12	33,96	891,08	22,64	913,72	20,37	934,09
10	100	745,48	32,93	778,41	30,87	809,28	20,58	829,86	18,52	848,38

Articolo 55 – Elemento di garanzia retributiva

Saranno erogati gli importi di cui alla tabella che segue:

Livelli	Dal 1° gennaio 2006 (€)	Dal 1° gennaio 2010 (€)	Dal 1° gennaio 2012 (€)
1 – 2	17,93	25,83	28,76
3	16,13	22,73	25,37
4	15,54	21,34	23,67
5	14,34	19,64	21,77
6	13,44	18,34	20,31
7	13,15	17,65	19,45
8	12,55	16,75	18,45
9	11,95	15,95	17,54
10	11,35	14,95	16,40